



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
ATTIVITA' ESTRATTIVE, BONIFICHE E PIANIFICAZIONE RIFIUTI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Al Comune di Valle Lomellina PV Email:
ufficiotecnico.comune.vallelomellina@pec.it

Alla Provincia di Pavia - Settore Ambiente
V.le Taramelli, 2 27100 PAVIA (PV) Email:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

All'ARPA Lombardia Via N. Bixio, 13 27100
PAVIA (PV) Email:
dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: D.D.S Pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche n. 10215 del 25 novembre 2015. IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI VALLE LOMELLINA (PV), AI SENSI DELL'ART. 9 DEL R.R. 2/2012, E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 250 DEL D.LGS 152/2006, DI 2.150.000,00 EURO SUL CAPITOLO 9.01.203.8362 DEL BILANCIO 2015 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA MEDIANTE RECUPERO DI CENERI OFF-SITE – 3° FASE – 4°LOTTO/FINALE, DELL'AREA DELL'EX STABILIMENTO S.I.F.

Si trasmette in allegato alla presente, copia in formato digitale del decreto n. 10215 del 25 novembre 2015.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
ING. ANGELO ELEFANTI

Allegati:

File DDS N 10215 DEL 25 NOVEMBRE 2015 FileFirmato.pdf,p7m.pdf,p7m

Referente per l'istruttoria della pratica: SERGIO VARISCO Tel. 02/6765. 5140



Regione Lombardia

DECRETO N. 10215

Del 25/11/2015

Identificativo Atto n. 981

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI VALLE LOMELLINA (PV), AI SENSI DELL'ART. 9 DEL R.R. 2/2012, E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 250 DEL D.LGS 152/2006, DI 2.150.000,00 EURO SUL CAPITOLO 9.01.203.8362 DEL BILANCIO 2015 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA MEDIANTE RECUPERO DI CENERI OFF-SITE – 3° FASE – 4° LOTTO/FINALE, DELL'AREA DELL'EX STABILIMENTO S.I.F.

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 0 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo V “Bonifica di siti contaminati” e s.m.i.;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2014, n. 37 – “Bilancio di previsione 2015/2017”;

VISTO il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, s.m.i.;

VISTO il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 “Attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 4181 di approvazione della programmazione economico-finanziaria 2015 a favore dei Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006;

VISTA la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);



Regione Lombardia

ATTESO che la Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2005 ha approvato l'intervento di bonifica con asportazione delle ceneri per recupero mediante bricchettatura e smaltimento dei terreni inquinati "off site" e successivo riempimento degli scavi con terreno da cava autorizzata, per la quale il progetto preliminare indica una previsione di costo pari a 14.500.000,00 €, IVA compresa;

RICHIAMATI i precedenti atti regionali di impegno finanziario, in particolare i decreti regionali dell'Unità Organizzativa Attività Estrattive e di Bonifica:

- 15 novembre 2007, n. 13682 di impegno a favore del Comune di Valle Lomellina (PV) di un contributo ai sensi del comma 2 dell'art.8 del r.r. 1/2005, e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di € 1.228.000,00, per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex S.I.F. – 3° fase;
- 2 ottobre 2008 n. 10777 di impegno a favore del Comune di Valle Lomellina (PV), ai sensi del comma 2 dell'art.8 del r.r. 1/2005, e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006 di € 205.799,82 per la copertura delle spese tecniche e per la progettazione esecutiva/appaltabile del 2° lotto della 3° fase degli interventi di cui trattasi;
- 29 luglio 2009, n. 7869 di impegno a favore del Comune di Valle Lomellina (PV), ai sensi del comma 2 dell'art.8 del r.r. 1/2005, e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006 di € 1.500.000,00 per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex S.I.F. – 3° fase, 1° lotto;
- 2 agosto 2012, n. 7035 di impegno a favore del Comune di Valle Lomellina (PV), ai sensi dell'art. 9 del r.r. 2/2012, e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006 di € 3.000.000,00 per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex S.I.F. – 3° fase, 2° lotto;
- 8 agosto 2014, n. 7703 e successive 13 novembre 2014, n. 10589 e 13 novembre 2014, n. 10592, di impegno a favore del Comune di Valle Lomellina (PV), ai sensi dell'art. 9 del r.r. 2/2012, e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006 di € 1.600.000,00 per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica



Regione Lombardia

dell'area ex S.I.F. – 3° fase, 2° lotto – Sub Lotto B e di € 1.330.820,00 per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex S.I.F. – 3° fase, 3° lotto;

VISTA la nota prot. n. 1271 del 30 aprile 2015, agli atti regionali con prot. n. 21852 del 4 maggio 2015, con la quale Il Comune di Valle Lomellina trasmette il "Progetto di messa in sicurezza e bonifica mediante recupero/smaltimento ceneri off-site – 3° fase – 4° Lotto/finale, dell'area dell'ex Stabilimento S.I.F., redatto dall'A.T.I. ST&A S.r.l./CO&SA S.r.l., società incaricate dal Comune di Valle Lomellina;

DATO ATTO che il Comune di Vall Lomellina, in merito al documento progettuale di cui sopra:

- ha convocato apposita Conferenza di Servizi in data 29 giugno 2015, la quale ha valutato positivamente il Progetto di cui trattasi;
- ha approvato tale Progetto, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., con Determina comunale n. 107/15-p del 31 ottobre 2015;

VISTA la nota n. 3255 del 9 novembre 2015, agli atti regionali con prot. n. 57050 dell'11 novembre 2015, con la quale il Comune di Valle Lomellina fa istanza di finanziamento, ai sensi del r.r. 2/2015, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica mediante recupero/smaltimento ceneri off-site – 3° fase – 4° Lotto/finale dell'area dell'ex Stabilimento S.I.F., come da quadro economico allegato al progetto per un importo complessivo pari a 2.250.000,00 euro, dando atto che gli interventi verranno attuati solo in caso di ottenimento della relativa copertura finanziaria;

RICHIAMATO l'allegato alla nota prot. n. 1321 del 10 aprile 2014, agli atti regionali con prot. 17811 del 14 aprile 2014, con il quale il Comune di Valle Lomellina dichiara ai sensi del punto a) comma 5, art. 12 del r.r. 15 giugno 2012, n. 2, l'impossibilità di dar corso ad una procedura ad evidenza pubblica per le seguenti motivazioni:

- i lotti di futura realizzazione sono il completamento di una fase di attività già avviata dal Comune (3° fase),
- l'area sottoposta a bonifica è di proprietà della Società SIF in liquidazione, sulla quale, il Comune ha istituito onere reale ed è sottoposta a sequestro conservativo a seguito dell'avvio, da parte del Comune, di azione di rivalsa per il recupero dei costi di bonifica, causa civile ancora in corso davanti al Tribunale di Vigevano;



Regione Lombardia

VERIFICATI dagli Uffici preposti all'istruttoria i presupposti e le condizioni per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante;

RITENUTO pertanto necessario, riscontrata l'urgenza e l'indifferibilità degli interventi, motivata dal rischio per la salute pubblica che l'area rappresenta, al fine del completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area di cui trattasi, già avviati, di impegnare a favore del Comune di Valle Lomellina, ai sensi dell'art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs 152/2006 la somma pari a 2.150.000,00 euro per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica mediante recupero di ceneri off-site dell'area ex S.I.F. – 3° fase – 4° Lotto/finale, dell'area dell'ex Stabilimento S.I.F., secondo le disponibilità del Bilancio regionale, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8362 del Bilancio 2015, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

RITENUTO di procedere alla erogazione della spesa al Comune di Valle Lomellina, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

RITENUTO altresì necessario, per quanto sopra esposto, che il Comune di Valle Lomellina regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle, e a seguito dell'avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

CONSIDERATO che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

DATO ATTO della necessità che il Comune di Valle Lomellina proceda all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme concesse;

RAMMENTATO altresì che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

RICHIAMATI:



Regione Lombardia

- l'art. 1 bis del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015 convertito in legge 125/2015;
- l'art. 1 quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015 convertito in legge 125/2015, che deroga al principio di competenza finanziaria rinforzata per le spese di investimento finanziate da debito;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativo della X Legislatura e in particolare la d.g.r. n. X/3839 del 14 luglio 2015 "XII Provvedimento Organizzativo 2015", ai fini della competenza all'adozione del presente atto, per gli effetti della d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e del decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto;



Regione Lombardia

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 2.150.000,00 a favore di COMUNE DI VALLE LOMELLINA (cod. 11305), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8362 dell'esercizio finanziario 2015, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica mediante recupero di ceneri off-site dell'area ex S.I.F. – 3° fase – 4° Lotto/finale, dell'area dell'ex Stabilimento S.I.F.;
2. di procedere alla erogazione della spesa al Comune di Valle Lomellina, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;
3. di disporre altresì, per quanto sopra esposto, che il Comune di Valle Lomellina regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle e a seguito dell'avvenuto pagamento, dei relativi mandati;
4. di dare atto che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;
5. di disporre che il Comune di Valle Lomellina proceda, in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme concesse;
6. di dare atto che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;



Regione Lombardia

7. di dare atto dell'art. 1 bis del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015 convertito in legge n. 125/2015;
8. di dare atto che l'impegno viene assunto ai sensi dell'articolo 1 quater del decreto legge 78 del 19/06/2015 convertito in legge 125/2015, che deroga al principio di competenza finanziaria rinforzata per le spese di investimento finanziate da debito;
9. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 8 agosto 2014, n° 7703;
10. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Valle Lomellina, alla Provincia di Pavia, e all'A.R.P.A. della Provincia di Pavia;
11. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
12. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA

Elisabetta Confalonieri

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge